

conseguenza, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, sulla scorta del rilievo che le domande risarcitorie proposte contro tali soggetti, fondate sul mancato esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo, rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sotto altro profilo, il Tribunale si è interrogato se, qualora sia costituito un ente-ponte ai sensi degli artt. 42 ss. d.lgs. n. 180/15 al quale siano ceduti tutti i diritti, le attività o le passività, quest'ultimo subentri o meno nelle passività per il fatto illecito compiuto dai suoi danti causa. La sentenza – discostandosi da quanto stabilito da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 8 novembre 2017, n. 11173) – ha ritenuto che, alla cessione dell'azienda da parte della banca in risoluzione ad un ente ponte, regolata dagli artt. 42 e ss. d.lgs. n. 180/2015, si applica la disciplina generale dell'art. 2560 c.c., sì che deve ritenersi infondata la domanda proposta nei confronti dell'ente-ponte relativa ai debiti riconducibili a fatti illeciti commessi dalla cedente, che non siano evincibili dalle scritture contabili.

Inoltre, la sentenza ha riconosciuto la responsabilità della società di revisione nei confronti dell'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto d'offerta, ai sensi dell'art. 94 TUF. Ciò in quanto l'offerta stessa sarebbe stata impossibile in assenza delle relazioni e delle valutazioni del revisore legale dei conti.

Infine, il Tribunale ha rilevato come gli amministratori ed i sindaci possano essere chiamati a rispondere del medesimo danno secondo le ordinarie norme civilistiche (artt. 2395 e 2407 c.c.), così come la banca *ex art.* 2409 c.c. per il fatto dei propri amministratori e sindaci. In tale ipotesi è, tuttavia, onere dell'attore provare il singolo atto, doloso o colposo, posto in essere individualmente o collegialmente dagli organi amministrativi e di controllo, rilevatosi direttamente dannoso nei suoi confronti; onere che, nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto assolto dall'azionista attore.

LIVIA MARCINKIEWICZ

LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA PER LO SCAMBIO DI CRIPTOVALUTE IN CASO DI AMMANCHI

Tribunale di Firenze 21 gennaio 2019, n. 17 (Pres. ed Est. Governatori)

La criptovaluta è un tipo di moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e viene acquistata, trasferita ed archiviata attraverso apposite piattaforme.

Potendo formare oggetto di diritti, le criptovalute sono giuridicamente beni ai sensi dell'art. 810 c.c. e, precisamente, beni fungibili.

In quanto beni fungibili privi di segni distintivi circa la loro appartenenza, le criptovalute vengono fatte confluire (dal gestore della piattaforma) verso un unico indirizzo (*wallet*) e archiviate quali masse omogenee, divise per specie di criptovalute (quali ad es. bitcoin, nano, ecc.), dando luogo ad un deposito irregolare.

Il deposito irregolare comporta l'obbligo, per il gestore della piattaforma, di mantenere sempre a disposizione dei depositanti la quantità integrale delle criptovalute depositate con un coefficiente di cassa del 100 per cento.

Ne consegue che, in caso di ammanchi, anche per sottrazioni illecite, nei depositi effettuati dai clienti della piattaforma, il gestore ne risponde.

Anche se il rapporto tra utente e gestore potesse essere qualificato come deposito regolare (ciò che il Tribunale esclude), il gestore ne risponderebbe ugualmente qualora non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare la perdita dei beni, soprattutto se non sono state adottate misure di sicurezza realizzabili con sforzi minimi, quale, nel caso di specie, la semplice verifica periodica del saldo totale di ogni criptomoneta dell'*exchange*.

Nel caso in esame, il gestore è responsabile anche, ai sensi dell'art. 1780 c.c., per non aver dato immediata denuncia ai depositanti dei fatti per cui aveva perso la detenzione delle criptovalute depositate dagli utenti. Inoltre, il gestore sarebbe in ogni caso responsabile nei confronti dei depositanti, indipendentemente da qualunque qualificazione della relazione giuridica tra loro intercorrente, per violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.

BRUNO INZITARI

FALLIMENTO IN ESTENSIONE E REQUISITI DI PROVA DELL'ESISTENZA DI UNA SUPERSOCIETÀ DI FATTO

Tribunale di Prato, decr. 19 dicembre 2018 (Pres. Gratterri, Est. Legnaioli)

Con il decreto segnalato il Tribunale di Prato ha affrontato il tema del fallimento in estensione della supersocietà di fatto, soffermandosi, in particolare, sull'accertamento dell'esistenza del rapporto sociale irregolare.